

ART. 1 – DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- “ARERA”: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità”: azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna;
- “Cliente”: è il soggetto richiedente la somministrazione di gas, come identificato nella richiesta di attivazione dei servizi energetici.
- “Cliente finale” è il cliente idoneo finale di energia elettrica e/o di gas naturale;
- “Cliente finale domestico” è, per il settore gas naturale, il cliente finale di cui all’ articolo 13, comma 13.3, della deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- “Cliente buon pagatore”: è il Cliente finale che ha pagato entro i termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio;
- “Consumi effettivi”: sono i consumi di gas naturale attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
- “Contratto di Distribuzione”: contratto stipulato con il Distributore per l’erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- “Distributore Gas”: è il soggetto esercente l’attività di trasporto locale del gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna al Cliente;
- “Fatturazione anomala di consumi”: è la bolletta gas che contabilizza importi di ammontare pari o superiore a quelli per cui si ha diritto alla rateizzazione ai sensi della Delibera 229/01;
- “Fornitura dei servizi energetici”: è la fornitura di gas naturale;
- “Gas”: gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane;
- “Gruppo di misura”: è la parte dell’impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento dell’impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- “Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna”: azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente;
- “Offerta economica”: allegata al presente contratto, contiene le condizioni economiche per la fornitura dei servizi energetici;
- “Parti”: AGES TRADE S.p.A. ed il Cliente definiti congiuntamente;
- “Punto di riconsegna” (d’ora in poi “pdr”): punto fisico in cui il gas viene consegnato dalla società di vendita e prelevato dal Cliente;
- “Richiesta di attivazione servizi energetici” (di seguito denominata Richiesta di Attivazione): allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo ad AGES TRADE S.p.A. l’attivazione della fornitura di gas;
- “Servizio di Tutela Gas”: servizio di somministrazione di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA, che l’esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del Decreto Legge. 18 giugno 2007, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 125);
- “AGES TRADE S.p.A.”: società autorizzata alla vendita di energia elettrica e gas dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Delibera dell’ARERA n. 144/07 (e successive modifiche ed integrazioni) del 25 giugno 2007 Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai sensi dell’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 48, pubblicata nella G.U. n. 164 Supplemento Ordinario 161 del 17 luglio 2007;
- Delibera dell’ARERA ARG/gas 120/08 (e successive modifiche e integrazioni) del 7 agosto 2008, Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009- 2012 – RQDG - pubblicato in GU n. 258 del 4 novembre 2008 Supplemento Ordinario n. 245;
- Delibera dell’ARERA ARG/com n. 164/08 (e successive modifiche e integrazioni) del 18 novembre 2008, Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (d’ora in poi “TIQV”), pubblicata in GU n. 2 del 3 gennaio 2009;
- Delibera dell’ARERA ARG/gas n. 64/09 (e successive modificazioni e integrazioni) del 28 maggio 2009, Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (d’ora in poi “TIVG”), pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 4 giugno 2009;
- Delibera dell’ARERA ARG/gas n. 69/09 (e successive modificazioni e integrazioni) del 5 giugno 2009, Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dei punti di riconsegna di gas naturale a partire dal 1 luglio 2009, pubblicata in GU n. 205 del 4 settembre 2009, SO n. 164;
- Delibera dell’ARERA ARG/gas 88/09 (e successive modifiche ed integrazioni) del 6 luglio 2009, Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata in G.U. n. 205 del 4 settembre 2009, Supplemento Ordinario n. 171;
- Delibera dell’ARERA ARG/gas n. 79/10 (e successive modifiche e integrazioni) del 25 maggio 2010, Disposizioni per l’estensione dell’assicurazione dei Clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto fino al 31 dicembre 2013, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 27 maggio 2010;
- Delibera dell’ARERA ARG/com n. 104/10 (e successive modifiche e integrazioni) del 8 luglio 2010, Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e

di gas naturale ai Clienti finali, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 luglio 2010;

- Delibera dell’ARERA ARG/gas 99/11 (e successive modifiche e integrazioni) del 21 luglio 2011, Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (d’ora in poi “TIMG”). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 29 luglio 2011;
- Delibera dell’ARERA ARG/com n. 153/2012 (e successive modifiche e integrazioni) del 19 aprile 2012, Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 20 aprile 2012.

ART. 2 – CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

2.1 L’efficacia del presente contratto resta subordinata:

- al collegamento dei pdr indicati nella Richiesta di attivazione alle reti di distribuzione locale;
- al ricevimento della richiesta di attivazione dei servizi energetici e della relativa documentazione richiesta, debitamente firmate;
- all’attivazione del servizio di distribuzione;
- alla solvibilità del Cliente, di cui AGES TRADE S.p.A. si riserva la facoltà di verifica;
- alla condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta dell’attivazione del servizio.

2.2 AGES TRADE S.p.A. si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Richiesta di attivazione presentata dal Cliente.

2.3 Per la fornitura di gas naturale presso i pdr indicati nella Richiesta di Attivazione AGES TRADE S.p.A. provvede, a stipulare il contratto di vettoriamiento con il Distributore locale.

2.4 AGES TRADE S.p.A. provvede, per i pdr oggetto del presente contratto, a richiedere al Distributore Competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Sezione III della RQDG; rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni e riattivazioni. In seguito a sospensioni per potenziale pericolo, il Cliente richiede la riattivazione della fornitura direttamente al Distributore competente.

2.5 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari allo scopo di cui sopra.

ART. 3 – OGGETTO - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il presente contratto, valevole per i pdr indicati nella Richiesta di Attivazione, si conclude nel momento in cui il Cliente, a seguito della richiesta di attivazione dei servizi energetici, riceve l’accettazione da parte di AGES TRADE S.p.A. che potrà avvenire in forma scritta o attraverso altre forme di comunicazione a distanza.

3.2 In deroga a quanto previsto dall’articolo 3.1 nel caso in cui il Cliente risulti già Cliente di AGES TRADE S.p.A. e compili la richiesta di attivazione dei servizi energetici al solo scopo di variare l’offerta contrattuale, il presente contratto è da ritenersi concluso alla data di ricezione della richiesta debitamente firmata dal Cliente da parte di AGES TRADE S.p.A.

3.3 Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso con un Cliente domestico in luogo diverso dai locali commerciali di AGES TRADE S.p.A. o a distanza, quest’ultima darà corso all’attivazione della fornitura una volta decorso il termine a disposizione del Cliente per esercitare il diritto di ripensamento di cui al successivo articolo 5.6.

3.4 Ai sensi dell’art. 50 comma 3 o art. 51 comma 8 del Codice del Consumo, è facoltà del Cliente domestico chiedere, espressamente, ad AGES TRADE S.p.A. l’esecuzione del contratto durante il periodo di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venir meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di cui al successivo articolo 5.6. In tal caso, la AGES TRADE S.p.A. potrà addebitare al Cliente solamente gli eventuali costi di attivazione e disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e/o stabiliti dalla ARERA per le prestazioni effettuate, nonché per i consumi effettuate con applicazione delle condizioni economiche di fornitura previste dall’offerta commerciale sottoscritta/prescelta, dalla data di avvio della fornitura fino alla data di cessazione della stessa conseguente al ripensamento.

3.5 Il contratto ha esecuzione con l’attivazione della somministrazione.

3.6 Il contratto di somministrazione ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il contratto si rinnova tacitamente di dodici mesi, fermo restando la validità annuale del contratto stesso, salvo la possibilità di recesso di entrambe le parti disciplinata dall’art. 5.

3.7 L’attivazione o la riattivazione della somministrazione di gas avverrà nei tempi e con modalità conformi a quanto previsto dalle delibere dell’ARERA. Nel caso in cui il Cliente sottoscriva la Richiesta di attivazione al fine di cambiare venditore, la somministrazione da parte di AGES TRADE S.p.A. potrà avere inizio non prima del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione della Richiesta di attivazione. Qualora la decorrenza della fornitura non sia compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva di cui AGES TRADE S.p.A. provvederà a darne apposita comunicazione al Cliente, tramite posta ordinaria presso l’indirizzo di fatturazione indicato nella Richiesta di attivazione, salvo il caso in cui la modifica non sia dovuta per cause ascrivibili al Cliente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale causa può consistere nella subordinazione dell’efficacia del contratto al pagamento da parte del Cliente delle morosità pregresse).

3.8 Resta inteso che in nessun caso AGES TRADE S.p.A. potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dall’impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.

ART. 4 – GARANZIE

4.1 AGES TRADE S.p.A., ha la facoltà di richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, una somma a titolo di deposito cauzionale secondo quanto previsto dal TIVG.

4.2 Per i clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto, a norma della Delibera 88/09, alla compensazione della spesa, l'ammontare del deposito cauzionale è determinato nella misura di: 25,00 euro per i Clienti con i consumi fino a 500 Smc/anno; di 77,00 euro per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, al netto delle imposte, per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno.

Per i clienti diversi da quelli di cui sopra l'ammontare massimo del deposito cauzionale è determinato nella misura di: 30 euro per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; 90 euro per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e minori di 1500 Smc/anno; 150 euro per i Clienti con consumi superiori a 1500 Smc/anno e minori di 2500 Smc/anno; 300 euro per i Clienti con consumi superiori a 2500 Smc/anno e minori di 5000 Smc/anno; una mensilità di consumo medio annuo, al netto delle imposte, per i clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno. Se, nel corso del rapporto contrattuale, i consumi storici del Cliente subiscono variazioni, l'ammontare del deposito cauzionale così come sopra definito, viene adeguato ai nuovi scaglioni di consumo.

4.3 Il deposito cauzionale verrà addebitato in bolletta e restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale. In ogni caso il deposito cauzionale viene rimborsato dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente.

4.4 La domiciliazione bancaria o postale, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale, ad esclusione dei Clienti con consumi di gas superiori a 5000 Smc/anno.

4.5 La mancata prestazione delle garanzie richieste dà a AGES TRADE S.p.A. la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il contratto. In caso di insolvenza, AGES TRADE S.p.A. potrà utilizzare il deposito cauzionale a copertura dei propri crediti e il Cliente non potrà riavere la fornitura se non lo avrà reintegrato.

ART. 5 – RECESSO UNILATERALE – DIRITTO DI RIPSAMENTO

5.1 In ottemperanza alla delibera dell'ARERA n. 144/07 (e successive modifiche e integrazioni) il Cliente ed AGES TRADE S.p.A. potranno recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza oneri, e senza dover fornire alcuna motivazione, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 1 (uno) mesi nel caso di recesso del Cliente Domestico e di almeno 3 (tre) mesi nel caso di Cliente non domestico. AGES TRADE S.p.A. potrà recedere con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In ogni caso il Cliente dovrà indicare ad AGES TRADE S.p.A. gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale dovrà essere inviata la fattura finale. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti.

5.2 In caso di mancato rispetto, in tutto o in parte, ad opera del Cliente o del nuovo fornitore scelto, del periodo di preavviso di cui al precedente comma, il Cliente sarà tenuto, fatto salvo maggiore danno, al pagamento in favore di AGES TRADE S.p.A. di una penale così determinata: a) nessuna penale in caso di Cliente domestico; b) di una penale calcolata moltiplicando il Volume Annuo Previsionale (VAP), comunicato dal Distributore in sede di switch-in espresso in Smc per il coefficiente 0.1 in caso di Cliente non domestico.

5.3 Se il Cliente recede dal contratto al fine di cambiare fornitore la comunicazione di recesso deve pervenire a AGES TRADE S.p.A. tramite il nuovo fornitore.

5.4 Se il Cliente recede dal contratto senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura di gas naturale, dovrà richiedere la chiusura del contatore rivolgendosi direttamente allo Sportello Clienti, ovvero inoltrando richiesta scritta a AGES TRADE S.p.A. Via Olona 28 - 20016 Pero (MI). In tale caso il termine di preavviso, che non può essere superiore a 30 (trenta) giorni, decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'esercente.

5.5 In mancanza della comunicazione di cui all'art. 5.2 o 5.3 e in caso di impossibilità ad eseguire la chiusura del contatore il Cliente risponderà di tutti i consumi da chiunque effettuati e di eventuali danni arrecati al gruppo di misura del Distributore locale.

5.6 Qualora il contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali di AGES TRADE S.p.A., ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente potrà altresì recedere senza oneri dandone comunicazione scritta ad AGES TRADE S.p.A. mediante lettera raccomandata a/r indirizzata a AGES TRADE S.p.A. - Via Olona 28 - 20016 Pero (MI), ovvero mediante fax al numero 02 33 916 458, ovvero mediante posta elettronica (email) all'indirizzo info@agestrade.com, da inviarsi, rispettivamente, entro 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione della Richiesta di Attivazione servizi energetici o, se ne è previsto l'invio, entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento del contratto. La comunicazione di cui sopra deve contenere: nome e cognome del Cliente, il numero del pdr, l'indirizzo di fornitura, la data di sottoscrizione e il tipo di servizio da cui si vuole recedere, data e firma; in alternativa è possibile utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal nostro sito internet www.agestrade.com.

5.7 AGES TRADE S.p.A. aderisce alla procedura di ripristino relativa ai casi di contratti ed attivazioni non richiesti di cui alla delibera dell'ARERA n. 153/12 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 7, verranno applicate le condizioni economiche di fornitura di mercato libero indicate nelle Condizioni economiche allegate.

6.2 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico di AGES TRADE S.p.A. e senza facoltà di rivalsa.

6.3 Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa Offerta economica, secondo le modalità e alle condizioni stabilite di volta in volta da AGES TRADE S.p.A.

6.4 Al cliente sono altresì addebitati tutti i contributi previsti dai listini prezzi del Distributore per interventi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di: attivazione e disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente, sospensione e riattivazione della fornitura per morosità del Cliente.

6.5 Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell'imposta di bollo sul nuovo contratto.

6.6 AGES TRADE S.p.A. ha la facoltà di prevedere, a seguito di specifica autorizzazione del Cliente, la riscossione tramite la bolletta dei corrispettivi ad essa o a terzi spettanti per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente stesso.

ART. 7 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

7.1 La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati ad AGES TRADE S.p.A. dal Distributore locale che ha la responsabilità dell'attività di misura.

7.2 In ottemperanza al TIVG (e successive modifiche e integrazioni), in merito all'attività di raccolta dei dati di misura, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno: a) un tentativo di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 (tredici) mesi e minima di 6 (sei) mesi, fra due tentativi consecutivi, per i pdr con consumi sino a 500 Smc/anno; b) due tentativi di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 (sette) mesi e minima di 3 (tre) mesi fra due tentativi consecutivi per i pdr con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1500 Smc/anno; c) tre tentativi di raccolta nell'anno civile per i pdr con consumi superiori a 1500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno; d) mensile con intercorrenza minima di 25 (venticinque) e massima di 35 (trentacinque) giorni fra due tentativi consecutivi per i pdr con consumi superiori a 5000 Smc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% (novanta per cento) ai consumi medi mensili.

7.3 Per i Clienti titolari di un pdr dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura, non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell'eventuale possibilità di comunicare l'autolettura a AGES TRADE S.p.A. rilasciando una nota informativa cartacea. Per i Clienti titolari di un pdr dotato di un gruppo di misura accessibile, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni riportate al 7.2, è dovuto, da parte del Distributore competente, un indennizzo pari a 30,00 euro, che AGES TRADE S.p.A. corrisponde al Cliente nella prima bolletta utile.

7.4 Nel caso in cui AGES TRADE S.p.A. non disponga dei consumi di gas in tempo utile al fine della fatturazione, la stessa procede a fatturazione d'acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dell'andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguaglio.

7.5 Il Cliente può provvedere, solo se espressamente indicato in bolletta, anche all'autolettura del contatore, secondo le modalità ivi riportate; l'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente.

7.6 Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura diretta del contatore gas.

7.7 L'impedimento al rilevamento della lettura da parte del Distributore locale o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

7.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, AGES TRADE S.p.A. accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, la stessa procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio.

ART. 8 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

8.1 La fatturazione avverrà sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente contratto. Nel caso in cui non siano resi disponibili in tempo utile ad AGES TRADE S.p.A. da parte del Distributore i dati effettivi di misura, AGES TRADE S.p.A. potrà procedere a fatturazione in acconto su consumi presunti come definiti nell'art. 7.

8.2 La periodicità di fatturazione per la fornitura dei servizi energetici di gas metano, è effettuata in ottemperanza alla delibera dell'ARERA n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni la quale prevede una periodicità di fatturazione dei consumi almeno quadrimestrale per i Clienti con consumi sino a 500 Smc/anno; per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno almeno trimestrale; per i Clienti con consumi superiori a 5000 Smc/anno almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. AGES TRADE S.p.A. si riserva comunque la possibilità di prevedere una periodicità di fatturazione maggiore a quella sopra definita nel caso in cui provveda a rilevare un numero di letture del contatore maggiore a quelle previste dal TIVG.

8.3 AGES TRADE S.p.A. si riserva la facoltà di non emettere bollette per importi inferiori a 15,00 euro, che verranno sommati agli importi delle successive bollette.

8.4 Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza indicata in bolletta, con le modalità indicate nella Richiesta di Attivazione; il periodo intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni.

8.5 La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In alternativa, registrandosi alla sezione sportello online sul sito www.agestrade.com, il Cliente ha la possibilità di richiedere l'invio in formato elettronico tramite Posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di Attivazione o successivamente comunicato. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo di recapito e la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, visualizzare e scaricare lo storico delle bollette emesse direttamente dal sito www.agestrade.com nella sezione sportello online.

8.6 Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari o postali; utilizzando la domiciliazione bancaria o postale; attraverso tabaccherie, ricevitorie e

esercizi commerciali facenti parte dei circuiti LIS-Lottomatica Servizi e SisalPay. Ulteriori modalità di pagamento possono essere indicate in bolletta o nel sito www.agestrade.com.

8.7 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

ART. 9 – MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATO PAGAMENTO

9.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso. In tutti i casi in cui il Cliente risulti moroso, AGES TRADE S.p.A. avrà facoltà di procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di gas.

9.2 AGES TRADE S.p.A., trascorsi inutilmente non meno di 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, AGES TRADE S.p.A. indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, decorso il quale, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa, le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

9.3 Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, che non potrà comunque essere inferiore alternativamente: a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della raccomandata oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di AGES TRADE S.p.A., della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure infine, a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, AGES TRADE S.p.A. procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'invio al Distributore Competente della richiesta di Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui non sia stato eseguito l'intervento di Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, AGES TRADE S.p.A. può richiedere al Distributore Competente, previa comunicazione a mezzo raccomandata al Cliente, "l'Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna" decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente stesso nel caso quest'ultimo non renda possibile l'esecuzione della Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, AGES TRADE S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa per morosità. L'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna comporta sempre l'immediata risoluzione del Contratto.

In entrambi i casi AGES TRADE S.p.A. procede al recupero coattivo del credito tramite le vie giudiziarie più opportune, addebitando i costi di detti interventi al Cliente stesso.

9.4 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

9.5 Esclusi i casi di cui all'art. 9.4 in caso di disattivazione e riattivazione a seguito di morosità, AGES TRADE S.p.A. applicherà il contributo in quota fissa previsto dal listino prezzi del Distributore locale Competente, nonché il contributo in quota fissa a copertura degli oneri commerciali attualmente pari a 25,00 euro.

ART. 10 – INTERESSI DI MORSA E ULTERIORI SPESE

10.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, AGES TRADE S.p.A., fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

10.2 Il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

10.3 Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile al Cliente, AGES TRADE S.p.A. può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.

10.4 AGES TRADE S.p.A. addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento e qualsiasi altro maggior onere derivante dal tardivo pagamento.

10.5 In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte da AGES TRADE S.p.A. per la tutela dei propri diritti.

ART. 11 – UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

11.1 È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.

11.2 I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.

ART. 12 – CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1 L'appropriazione fraudolenta del gas, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti. In tali casi, in deroga a quanto riportato al 9.3, AGES TRADE S.p.A. può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 9.2 nonché risolvere di diritto il contratto.

12.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad AGES TRADE S.p.A. o a terzi.

ART. 13 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

13.1 Il Cliente può richiedere ad AGES TRADE S.p.A. la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura; le richieste sono inoltrate da AGES TRADE S.p.A. al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del distributore locale competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso AGES TRADE S.p.A. fornirà comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

13.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, AGES TRADE S.p.A. richiederà la ricostruzione dei consumi al Distributore locale, il quale ricostruirà i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione.

13.3 Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o di sostituzione del gruppo di misura per l'invio ad un laboratorio qualificato e l'ultima lettura validata ai sensi del TIVG e non contestata dal cliente finale secondo le modalità e le tempistiche disciplinate nel TIQV; il periodo con riferimento al quale il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura o la sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato.

13.4 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o quando manchi ogni riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal distributore locale su accertamenti tecnici.

ART. 14 – INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

14.1 La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà di AGES TRADE S.p.A., o patti speciali con il Cliente.

14.2 AGES TRADE S.p.A. non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore o di oggettivo pericolo, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio quali ad esempio manutenzioni o riparazioni dei guasti sulle reti.

Laddove possibile, AGES TRADE S.p.A. provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.

14.3 In nessuno dei casi indicati al punto 14.2, il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

ART. 15 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

15.1 In presenza di inadempimenti del Cliente di cui agli artt., 4, 6, 7, 8, 9 e 11 AGES TRADE S.p.A. può sospendere la fornitura e, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

15.2 Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto: per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di gas, anche risolto, intestato al medesimo; nel caso di trasferimento del Cliente ad altro indirizzo di fornitura.

15.3 Nei casi di cui ai precedenti artt. 15.1 e 15.2, il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 16 – RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

16.1 Il Cliente potrà inoltrare ad AGES TRADE S.p.A. un reclamo o una richiesta di informazioni, in forma scritta, attraverso i canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet www.agestrade.com, purché sia possibile accertare la data del ricevimento del reclamo e/o della richiesta d'informazioni, indicando nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura. Sul sito internet di AGES TRADE S.p.A. è comunque possibile scaricare il modulo reclamo.

16.2 A seguito della ricezione del reclamo inoltrato con le modalità sopra indicate AGES TRADE S.p.A., in ottemperanza al TIQV, invia al Cliente una risposta motivata al reclamo in forma scritta entro i termini ivi previsti.

16.3 In particolare in caso di reclami relativi all'importo addebitato nella fattura, AGES TRADE S.p.A., riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede ad inviare risposta scritta e a rettificare la fattura nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 21.2. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna rettifica il Cliente sarà tenuto a pagare l'importo già richiesto oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati da AGES TRADE S.p.A. come previsto dall'art.10 e comunicati al Cliente nella fattura successiva o con apposito avviso.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA

17.1 Il trattamento da parte di AGES TRADE S.p.A. dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del contratto, avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 (e successive modifiche ed integrazioni), in tema di trattamento dei dati personali (d'ora in poi "Codice"). Con la sottoscrizione della Richiesta di Attivazione il Cliente conferisce ad AGES TRADE S.p.A. il consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari all'esecuzione del contratto, o in cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento nonché per disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate o da Organi di vigilanza e controllo.

17.2 Nel caso in cui il Cliente rilasci un espresso consenso in proposito, AGES TRADE S.p.A. si riserva la facoltà di utilizzare i dati raccolti per lo svolgimento di attività finalizzate all'invio di notizie relative a promozioni e offerte riguardanti beni e servizi proposti da essa o da suoi fornitori.

17.3 Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare informazioni in merito al contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra, ad esclusione dei dati, delle informazioni e notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

17.4 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina del trattamento dei dati personali, si veda anche l'apposita nota informativa allegata al presente contratto.

ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

18.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni eventuale controversia tra il Fornitore e il Cliente consumatore (art. 3 del Codice del Consumo) sarà competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o di domicilio

elettivo del Cliente se ubicato nel territorio dello stato italiano. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili alla definizione di cui sopra, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 19 – COMUNICAZIONI

19.1 Ogni comunicazione relativa al contratto deve essere rivolta ai canali di contatto indicati in bolletta oppure in forma scritta ad AGES TRADE S.p.A. Via Olona 28 – 20016 Pero (MI), fatti salvi i casi in cui vengano richieste al Cliente specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate nelle presenti Condizioni Generali di Contratto.

ART. 20 – CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

20.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 21 LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

21.1 In applicazione delle previsioni del TIQV, AGES TRADE S.p.A. è tenuta al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale relativi all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tali standard il Cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti.

21.2 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina dei livelli di qualità commerciale e degli indennizzi automatici, si veda l'apposita informativa allegata al presente Contratto.

ART. 22 - AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

22.1 Qualora sopraggiungano disposizioni obbligatoriamente imposte da leggi o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, il presente contratto si intenderà modificato di diritto e le relative disposizioni imposte si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto stesso, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

22.2 AGES TRADE S.p.A. si riserva il diritto di modificare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni contrattuali, ivi comprese le Condizioni Economiche. Per giustificato motivo, ai fini del contratto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mutamento della normativa e/o regolazione, non suscettibile di inserimento automatico ai sensi del precedente comma, che disciplina il mercato dell'energia elettrica e/o del gas naturale o dei presupposti economici in base ai quali AGES TRADE S.p.A. ha predisposto le condizioni contrattuali ed economiche. In tal caso, salvo diverse disposizioni normative, AGES TRADE S.p.A. sarà tenuta a darne comunicazione in forma scritta (ad esempio con nota in fattura) con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di AGES TRADE S.p.A.

In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione a AGES TRADE S.p.A., tramite lettera raccomandata a/r o fax, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese. La comunicazione di variazioni unilaterali di contratto non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. In caso di dissenso dalle modifiche di cui sopra, il Cliente ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dando comunicazione ad AGES TRADE S.p.A. tramite lettera raccomandata a.r. secondo le modalità e nei termini indicati nella comunicazione di cui sopra.

ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI

23.1 La fornitura dei servizi energetici è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente contratto ed effettuata da AGES TRADE S.p.A. in ottemperanza alle disposizioni previste dalle Autorità competenti.

23.2 Nessuna delle parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente a AGES TRADE S.p.A., non sarà considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante o terzo da esso designata.

23.3 Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto di tutta la legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza del Cliente che ne è responsabile. L'alloggiamento del contatore è considerato parte integrante dell'impianto interno. Il Cliente dovrà inoltre avvertire immediatamente AGES TRADE S.p.A. in caso funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà dell'impresa di Distribuzione e dovrà permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al proprio impianto. Il Cliente si impegna a permettere in ogni momento agli incaricati di AGES TRADE S.p.A. o del Distributore competente di accedere al proprio impianto per eventuali controlli o verifiche, anche se lo stesso è ubicato sul terreno di proprietà del Cliente. Il Cliente è responsabile dell'integrità e della corretta conservazione del contatore gas e/o elettrico nonché dell'eventuale manomissione dello stesso, pertanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al contatore.

ART. 24 – RINVIO NORMATIVO

24.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.